

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Dessiè 2
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell’8 giugno 2018

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al requisito dell’agricoltore in attività di cui all’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, il DM 7 giugno 2018 n. 5465 ha introdotto una nuova disciplina a partire dal 1° gennaio 2018, in applicazione di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2017/2393. Successivamente, il DM 9 agosto 2018 n. 7839 ha introdotto alcune novità a partire dalla campagna 2019 e sono intervenute, altresì, modifiche legislative in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA e chiarimenti in merito da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo circa l’applicabilità, già dalla campagna 2018, di alcune disposizioni previste per la campagna 2019. **Conseguentemente, la presente circolare recepisce la nuova normativa ed i chiarimenti forniti dal suddetto Ministero, sostituendo integralmente la circolare AGEA.2018.49236 dell’8 giugno 2018 con decorrenza dalla campagna 2018.**

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- DM 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;
- DM 9 agosto 2018 n. 7839 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo.

2. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

La disciplina dell’agricoltore in attività è stabilita dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dall’art. 3 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

L’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi unionali con riferimento ai seguenti regimi di sostegno nell’ambito dei pagamenti diretti:

Elenco dei regimi di sostegno	Base giuridica		Note
Regime di pagamento di base	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo I.	Pagamento disaccoppiato
Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo II.	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per i giovani agricoltori	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, Capo III.	Pagamento disaccoppiato
Sostegno accoppiato facoltativo	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo IV.	Pagamento accoppiato
Regime dei piccoli agricoltori	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo V.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo V.	Pagamento disaccoppiato

Inoltre, il requisito di agricoltore in attività è richiesto per l'ottenimento dei pagamenti per le seguenti misure previste nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013:

Misura	Reg. (UE) n. 1305/2013
Gestione del rischio in agricoltura	art. 36
Giovani agricoltori	art. 19
Qualità	art. 16
Agricoltura biologica	art. 29
Zone svantaggiate	art. 31
Benessere animale	art. 33

2.1 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che soddisfano **almeno una** delle fattispecie indicate ai successivi punti **1) e 2)**:

- 1) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:

- a) € 5.000 per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- b) € 1.250 negli altri casi.

Per “pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente” si intende l’importo totale dei pagamenti diretti richiedibili nella domanda unica a cui l’agricoltore aveva diritto al lordo di riduzioni ed esclusioni per ammissibilità e condizionalità nell’anno precedente.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell’anno precedente, l’importo è ottenuto moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l’anno precedente.

Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno nell’allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro per i regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 e per il sostegno concesso a norma dell'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli artt. da 28 a 31, 33, 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La medesima superficie, qualora richiesta a premio per più interventi, è conteggiata una sola volta.

Il valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è fissato annualmente con specifica circolare di AGEA coordinamento.

- 2) ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, così come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, gli agricoltori che dimostrano uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 - b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della domanda unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’INPS, lo stesso può essere riconosciuto anche alle persone giuridiche, nei soli casi di seguito riportati, previsti dalle circolari INPS 24 maggio 2004 n. 85 e 24 marzo 2006 n. 48:

- nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un amministratore, che sia anche socio, è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Con riferimento al requisito della partita IVA attiva in campo agricolo, si intende la partita IVA individuata dal codice ATECO 01 agricoltura e il controllo dell'inizio dell'attività agricola nell'anno di domanda è eseguito verificando che nell'anno precedente l'agricoltore non risulti titolare di una partita IVA attiva in campo agricolo.

Con riferimento alla dichiarazione annuale IVA, qualora l'istruttoria della presenza della dichiarazione annuale IVA non possa essere eseguita in via informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 3, è consentito all'agricoltore di provare l'esistenza del requisito in esame mediante il deposito di idonea documentazione presso l'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale.

In particolare, è necessario che gli Organismi pagatori:

- acquisiscano la dichiarazione annuale IVA con ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti all'anno di presentazione della domanda **E**
- verifichino che la dichiarazione annuale IVA o un suo allegato/quadro si riferisca al codice agricoltura ATECO 01, utilizzando a tal fine anche eventuale ulteriore documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta dal soggetto.

Con riferimento alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, si precisa che l'art. 11 del decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, ha previsto l'esenzione della presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. comunicazione polivalente) per tutte le aziende agricole con volume d'affari non superiore a 7.000 euro. Per tali aziende, se da una parte non sussiste più l'obbligo di presentare né la dichiarazione annuale IVA né la comunicazione polivalente, dall'altra sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

Conseguentemente, le aziende che intendono avvalersi dell'esenzione sopra citata, per soddisfare il requisito di agricoltore in attività, devono depositare idonea documentazione presso l'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale.

In particolare, è necessario che gli Organismi pagatori acquisiscano:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale l'agricoltore dichiara di essersi avvalso dell'esenzione dalla presentazione della

dichiarazione annuale IVA e della comunicazione polivalente relativa all'anno precedente quello di presentazione della domanda unica E

- fatture e bollette doganali o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta dal soggetto. L'attività agricola può riguardare sia la produzione che il mantenimento della superficie.

Qualora, invece, l'agricoltore abbia presentato il modello di comunicazione polivalente, è necessario che depositi idonea documentazione presso l'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale.

In particolare, è necessario che gli Organismi pagatori acquisiscano:

- modello di comunicazione polivalente con ricevuta dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate E
- fatture o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta dal soggetto. L'attività agricola può riguardare sia la produzione che il mantenimento della superficie.

Successivamente all'effettuazione di una qualsiasi delle istruttorie sopra descritte, l'Organismo pagatore, utilizzando le funzionalità disponibili nell'ambito del SIAN, trasmette al Coordinamento **esclusivamente** l'esito delle stesse. Qualora l'istruttoria svolta dagli Organismi pagatori riguardi un numero elevato di agricoltori, al fine di eseguire un caricamento massivo delle istruttorie, è possibile trasmettere all'indirizzo di posta elettronica dir.procedure@agea.gov.it un file excel contenente il CUAA e l'indicazione della presenza della dichiarazione IVA o della comunicazione polivalente o dell'esenzione.

Non vi sono ulteriori fattispecie rispetto a quelle indicate ai precedenti punti **1** e **2** per le quali è possibile accertare il requisito di agricoltore in attività.

Infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, non trova più applicazione il paragrafo 2, dell'art. 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 in materia di black-list.

2.2 AGRICOLTORE NON IN ATTIVITÀ

Non sono agricoltori in attività:

ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all'art. 4 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

3. POSSESSO E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA DI AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

La verifica della qualifica di “agricoltore in attività” è eseguita, ove possibile, in via informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.

Nei soli casi per i quali l’agricoltore non risulti “agricoltore in attività” a seguito della verifica informatica svolta da AGEA ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all’Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale idonea documentazione, come descritta al precedente paragrafo, attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

L’esito positivo dell’istruttoria è trasmesso dall’Organismo pagatore al Coordinamento mediante specifiche funzionalità rese disponibili nel SIAN. Il Coordinamento provvede all’acquisizione del dato e a renderlo disponibile nell’area del fascicolo aziendale deputata all’accertamento di tale requisito.

La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda relativa ad uno qualunque dei regimi indicati al precedente paragrafo 2 e mantenuta per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali. Per “momento di presentazione della domanda” si intende la data in cui l’agricoltore esegue tale adempimento e non la data ultima di presentazione della domanda.

In caso di decesso dell’agricoltore o cessazione dell’attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell’avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

Come previsto dalla circolare AGEA.2018.49236 dell’8 giugno 2018, per il solo anno 2018 i requisiti di cui al punto 2) del precedente paragrafo 2, se non posseduti al momento della presentazione della domanda, dovevano essere acquisiti dall’agricoltore entro 30 giorni dalla pubblicazione della predetta circolare.

La mancanza del requisito di agricoltore in attività al momento della presentazione di una domanda non è sanata dall’eventuale positivo accertamento eseguito successivamente ai fini della presentazione di una domanda relativa ad altro regime di aiuto o di un diverso procedimento amministrativo.

Si precisa, infatti, che il requisito in esame, per espressa previsione degli artt. 9 e 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, costituisce un requisito di ammissibilità del pagamento della domanda unica, nonché requisito per l’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale e di validità dei trasferimenti titoli, ove richiesto. Conseguentemente, l’esecuzione dell’istruttoria dell’agricoltore attivo deve essere eseguita **obbligatoriamente** entro le tempistiche sotto indicate:

- **con riferimento al pagamento della domanda unica**, le relative istruttorie devono essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla presente circolare, in tempo utile per consentire agli Organismi pagatori di eseguire i pagamenti entro il termine perentorio

del 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda unica, al fine di evitare che le spese erogate fuori termine rimangano a carico dello Stato membro, con conseguente danno per l'erario. Ricade nell'esclusiva responsabilità dell'Organismo pagatore l'esecuzione di eventuali istruttorie e pagamenti dopo l'anzidetto termine.

- **con riferimento alle domande di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale**, le relative istruttorie devono essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla presente circolare, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di richiesta di accesso alla riserva nazionale**. Ciò in quanto l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è soggetta ad uno specifico plafond di spesa annuale non superabile che richiede la preventiva individuazione di tutti i soggetti aventi diritto all'assegnazione, anche ai fini del calcolo dell'esatta percentuale di riduzione lineare del valore di tutti i titoli da eseguire per finanziare la riserva nazionale e soddisfare le richieste di accesso.

Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non avranno effetto** ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale per la campagna di riferimento e **le relative domande**, poiché mancanti di un requisito essenziale di ammissibilità, **saranno definitivamente rigettate**.

- **con riferimento alle domande di trasferimento titoli**, le relative istruttorie devono essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla presente circolare, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento titoli**. Ciò in quanto la conclusione dei trasferimenti titoli costituisce condizione necessaria per l'esecuzione, da parte del Registro nazionale titoli, di una serie di attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica della campagna (calcolo dei titoli dalla riserva nazionale, riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale, calcolo degli utilizzi dei titoli).

Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non avranno effetto** in relazione ai trasferimenti titoli della campagna di riferimento e **le domande di trasferimento**, poiché mancanti di un requisito essenziale di ammissibilità, **saranno definitivamente rigettate**.

- **con riferimento alle misure di sviluppo rurale**, le relative istruttorie devono essere eseguite entro i termini stabiliti dalle Autorità di gestione, in modo da garantire l'esecuzione dei pagamenti secondo le procedure e i termini previsti dalla normativa regolamentare UE e nazionale di settore.
- **con riferimento alle misure specifiche di gestione del rischio**, le relative istruttorie devono essere eseguite entro i termini previsti dalla normativa regolamentare UE e



nazionale di settore, in modo da garantire l'esecuzione dei pagamenti secondo le procedure e i termini previsti.

L'Allegato 1 alla presente circolare riporta la check-list di controllo individuale che riepiloga le fattispecie ed i controlli che vengono eseguiti in materia di agricoltore in attività.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini